



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 137 DEL 17 APRILE 2014

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Allegati

Si rimette in allegato lo stralcio del **Comunicato Ufficiale n. 131/A** pubblicato dalla F.I.G.C., inerente la decadenza dall'affiliazione per inattività di Società della L.N.D. e di Società di Settore Giovanile e Scolastico.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Messaggio augurale del Presidente Carlo Tavecchio – Pasqua 2014

Rispettando una tradizione oramai consolidata nel tempo, anche quest'anno la settimana di Pasqua vede al centro dell'attività della Lega Nazionale Dilettanti lo svolgimento del Torneo delle Regioni – giunto alla sua 53.a edizione – oltre alla cerimonia delle Benemerenze Sportive, organizzata insieme al Settore Giovanile e Scolastico, ed il Premio “Le Ali della Vittoria”.

L'intero mondo della L.N.D. si è dato appuntamento in Friuli Venezia Giulia per vivere momenti di grande intensità sportiva ed agonistica che coinvolgeranno 2.700 tra atleti, arbitri e dirigenti, ma anche per tributare il giusto riconoscimento alle Società ed ai dirigenti di lunga militanza che hanno fatto, e continuano a farlo pur tra innumerevoli difficoltà e con grandi sacrifici, la storia del calcio dilettantistico e giovanile italiano.

Con le “Ali della Vittoria”, che quest'anno tocca il traguardo delle otto edizioni, la L.N.D. celebrerà anche le importanti personalità del mondo sportivo e del calcio italiano, con premi assegnati a calciatori, tecnici, dirigenti, arbitri e giornalisti. Si rinnoverà, pertanto, l'occasione per far risaltare i nostri valori autentici della passione, dell'impegno e della lealtà sportiva, in un momento ancora assai delicato per il Paese, sia dal punto di vista economico che sociale.

Proprio per questo motivo, eventi simili acquistano maggiore importanza e costituiscono un segnale di vitalità del nostro movimento che ha forza, sostanza e valori per guardare al futuro con fiducia.

E' questo, in definitiva, l'augurio che desidero rivolgere a tutti per le festività pasquali, nella convinzione che insieme riusciremo a superare questi momenti per costruire una Lega Nazionale Dilettanti ancora più forte e ben preparata ad affrontare le sfide che si presenteranno in avvenire.

Carlo Tavecchio

Allegati

Si rimette in allegato la **CIRCOLARE N. 52** pubblicata dalla L.N.D. avente per oggetto: Trattamento delle indennità chilometriche ai dilettanti.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

TORNEO CALCIO A CINQUE

VISTA la richiesta formulata dalla società **A.S.D. BOVALINO CALCIO A CINQUE di Bovalino (RC)** per ottenere l'autorizzazione ad organizzare ed a svolgere il Torneo a carattere Provinciale denominato **"Memorial Giuseppe Sansotta"**, riservato alla categoria Calcio a Cinque, si autorizza lo svolgimento del Torneo stesso che avrà luogo sabato 19 aprile 2014, presso la Palestra "Liceo La Cava" di Bovalino, Via R. Procopio 1.

I referti di gara, redatti da Arbitri Federali, dovranno essere trasmessi alla Delegazione Distrettuale di Locri, per essere esaminati dall' Organo della Giustizia Sportiva.

Gli organizzatori e le società partecipanti dovranno rigorosamente verificare che tutti i giovani calciatori utilizzati nel Torneo, siano in possesso della documentazione sanitaria prevista dall' art. 43 delle N.O.I.F..

Nel caso di eventuale concomitanze delle gare del torneo con Attività Ufficiali Federali, le società affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al torneo devono dare precedenza alle attività federali.

CAMPIONATO PROMOZIONE

Modifiche al programma gare

Gara BENESTARNATILESE = POLISTENA del 27.04.2014 (ore 16.00)

La gara a margine, a seguito della sopraggiunta inagibilità del proprio campo, si disputerà sul campo comunale "Cartisano" di BOVALINO, sito in Loc. Brica – Via degli Oleandri.

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Segreteria

DATE SVOLGIMENTO PLAY-OFF E PLAY-OUT

A parziale rettifica di quanto pubblicato sul C.U. n. 133 del 10 aprile 2014, si precisa quanto l'eventuale gara spareggio tra le vincenti dei Play Off Gir. A – B – C – D si svolgerà domenica 1 giugno 2014 (gara unica in campo neutro) e non domenica 18 maggio 2014 per come erroneamente riportato. Rimane invariato il resto.

TROFEO SUPER COPPA DELLA REGIONE CALCIO A 5 "Memorial Giuseppe Davoli"

Segreteria

PROCLAMAZIONE VINCENTE REGIONALE

Visti i risultati conseguiti, si proclama vincente il Trofeo Super Coppa della Regione Calcio a 5 "Memorial Giuseppe Davoli" la sotto elencata società:

A.S.D. POLISPORTIVA FUTURA di Motta San Giovanni (RC)

Alla Società, ai Dirigenti, ai Calciatori ed ai Tecnici il Consiglio Direttivo del Comitato esprime il proprio plauso.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE "C2"

Segreteria

Visto l'esito della gara di recupero ed in riferimento a quanto già pubblicato n. 133 del 10.04.2014, si riporta di seguito la classifica finale del Campionato calcio a Cinque Serie C2 – Girone A e gli accoppiamenti delle gare di Play Out:

CLASSIFICA FINALE

GIRONE A

Squadra	PT	G	V	N	P	GF	GS	DR	PE
A.S.D. FIVE SOCCER CATANZARO	63	26	21	0	5	143	78	65	0
A.S.D. REAL ROGIT	50	26	16	2	8	94	80	14	0
A.S.D. FUTSAL KROTON	48	26	15	3	8	112	87	25	0
LA SPORTIVA TRAFORO	46	26	15	1	10	119	88	31	0
A.S.D. HELLAS CIRO MARINA	43	26	13	4	9	104	93	11	0
A.S.D. SURDO C5 (*)	41	26	13	2	11	122	105	17	0
G.S.D. XEROX CHIANELLO DLF PAOLA (*)	41	26	13	2	11	126	130	-4	0
A.S.D. CITTA DI FUSCALDO	40	26	13	1	12	118	117	1	0
A.S. REAL LUZZESE CALCIO A 5	38	26	12	2	12	133	121	12	0
A.S.D. MM CLUB SPORT	36	26	11	3	12	85	82	3	0
A.S.D. RE ARTU KR C5	34	26	11	1	14	95	119	-24	0
A.S.D. COSTA DEL LIONE CALCIO 5	23	26	6	5	15	91	127	-36	0
A.S.D. ROGLIANESE	18	26	5	3	18	63	98	-35	0
A.S.D. FUTSAL TELESIO	8	26	2	3	21	85	165	-80	1

(*) posizione a seguito di classifica avulsa

VINCENTE CAMPIONATO A.S.D. FIVE SOCCER CATANZARO di Catanzaro (RC)

Ai dirigenti, ai tecnici ed ai calciatori il Consiglio Direttivo del Comitato esprime il proprio plauso.

RETROCESSA A.S.D. FUTSAL TELESIO di Cosenza (CS)

PLAY-OUT

Visto l'esito della gara di recupero ed in riferimento a quanto già pubblicato sui Comunicati Ufficiali n. 29 del 24.09.2013, n.91 del 17.01.2014 e n. 133 del 10.04.2014, ed in virtù della classifica determinatasi al termine del campionato a margine indicato, disputeranno le gare di play-out le seguenti società:

10a	A.S.D. MM CLUB SPORT	punti classifica generale	36
11a	A.S.D. RE ARTU KR C5	punti classifica generale	34
12a	A.S.D. COSTA DEL LIONE C5	punti classifica generale	23
13a	A.S.D. ROGLIANESE	punti classifica generale	18

CALENDARIO GARE:

Andata sabato 26 aprile 2014 (ore 15.00)

ROGLIANESE - MM CLUB SPORT
COSTA DEL LIONE C5 - RE ARTU KR C5

Ritorno sabato 3 maggio 2014 (ore 15.00)

MM CLUB SPORT - ROGLIANESE
RE ARTU KR C5 - COSTA DEL LIONE C5 (ore 17.00)

A conclusione delle due gare di cui sopra, in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno (senza la disputa dei tempi supplementari), per determinare la squadra vincente si terrà conto della differenza reti (senza attribuire valore doppio alle reti segnate in trasferta); in caso di ulteriore parità verrà considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato; le squadre che risultano perdenti verranno classificate, rispettando l'ordine acquisito nella graduatoria al termine del Campionato, al terzultimo e penultimo posto e, conseguentemente, retrocederanno al campionato inferiore.

Resta inteso che la mancata presentazione ad una gara di Play-Off o Play-Out comporta, oltre all'adozione dei conseguenziali provvedimenti disciplinari a carico della società, anche l'esclusione dal proseguimento della competizione.

4. RISULTATI GARE

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/04/2014

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 13 Giornata - R				GIRONE B - 13 Giornata - R			
FIUMEFREDDO	- SPORTING FRANCAVILLA 2009	3 - 4		ATLETICO BOTRICELLO	- SCANDALE	2 - 1	
JUVENILIA ALTO JONIO	- APRIGLIANO CALCIO	3 - 1		CARIATI	- NUOVA TORRE MELISSA	5 - 2	
MENDICINO 1969	- PARENTI	1 - 0		CASABONA CALCIO	- URIA 2000	0 - 2	
MIRTO CROSIA	- SOFIOTA	1 - 0		PRASAR	- MESORACA	4 - 1	
OLYMPIC ACR	- KROSIA	2 - 1		PRO MESORACA	- PETRONA	1 - 0	
REAL PIANE CRATI	- SPORTING TERRANOVA	2 - 1		REAL CATANZARO 1969	- SANT ANNA	0 - 3	
S.AGATA D ESARO	- YOUNG BOYS CASSANO	1 - 2		TAVERNA	- MINIERI KING ELETTRICA	2 - 1	
SERRAPEDACE CALCIO 1986	- S.MARIA DEL CEDRO	1 - 0					

GIRONE C - 13 Giornata - R				GIRONE D - 13 Giornata - R			
BIVONGI PAZZANO	- BADOLATO	2 - 1		AFRICO	- REAL	2 - 2	
CHIARAVALLE CALCIO	- CAMPORA CALCIO	2 - 0		AURORA REGGIO	- ANTONIMINA	3 - 0	
MARINA DI NICOTERA	- SERRESE	1 - 1		CALCIO CITTANOVESE	- SAN GIUSEPPE CALCIO	2 - 2	
PISCOPIO	- SCOMMETTENDO.IT FRONTI	5 - 0		CALCIO SANFERDINANDO	- S.CRISTINA	3 - 1	
RAFFAELE NICASTRO	- STILESE A TASSONE	2 - 0		CAMPESESANROBERTO	- BIANCHESE	4 - 2	
REAL PIANOPOLI	- SAN CALOGERO	2 - 1		CAULONIA 2006	- GREFFA MOSORROFA	3 - 0	
TERINA	- ATLETICO MAIDA	2 - 0		CONDOFURI 2009	- NUOVA ROSARNESE	3 - 4	
				LAUREANESE	- PALIZZI CALCIO	4 - 2	

CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 12/04/2014

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle sotto elencate gare (recupero gare)

GIRONE A - 13 Giornata - R			
CITTA DI FUSCALDO	- MM CLUB SPORT	4 - 4	

TROFEO COPPA REGIONE CALCIO A CINQUE "Mem. G. Davoli"

RISULTATI UFFICIALI GARE DELL' 11/04/2013

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

1° Gara			
FIVE SOCCER CATANZARO	- POLISPORTIVA FUTURA	0 - 4	

2° Gara			
CATAFORIO	- FIVE SOCCER CATANZARO	3 - 4	

3° Gara			
POLISPORTIVA FUTURA	- CATAFORIO	5 - 4	

TORNEO CALCIOOTTO FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 13/04/2014

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

2° TAPPA			
ROYAL TEAM LAMEZIA	- CUS COSENZA	2 - 3	1° gara
ISOLA CAPO RIZZURO	- ROYAL TEAM LAMEZIA	0 - 3	2° gara
CUS COSENZA	- ISOLA CAPO RIZZURO	5 - 0	3° gara

5. GIUSTIZIA SPORTIVA

Decisioni del Giudice Sportivo Territoriale

Il Giudice Sportivo Territoriale nella seduta del 16.04.2014, ha adottato le decisioni che di seguito si riportano:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

ERRATA CORRIGE

Gara YOUNG BOYS CASSANO – REAL PIANE CRATI del 9/03/2014.

A parziale modifica di quanto pubblicato sul C.U. n. 129 del 3 aprile 2014, si precisa il dispositivo per come segue:

... omissis ...

- 1) fare obbligo alla società Real Piane Crati di corrispondere alla società Young Boys Cassano la somma di € 180,00 a titolo di indennizzo per mancato incasso.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI – GARE DEL 13/04/2014

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMENDA

€ 250,00 JUVENILIA ALTO JONIO

per comportamento offensivo nei confronti dei giocatori avversari da parte di propri sostenitori reiterato per tutta la durata della gara. Nonchè per lancio di sputi all'indirizzo dei giocatori della società avversaria ripetuti per l'intera durata della gara.

€ 50,00 CASABONA CALCIO

per non avere utilizzato i numeri progressivi di maglie dal n.1 al 18.

€ 50,00 MIRTO CROSIA

inadeguata sistemazione degli spogliatoi (mancanza acqua calda).

A CARICO DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 15/ 6/2014

NAPOLI ROCCO

(JUVENILIA ALTO JONIO)

per proteste a decisioni arbitrali (già inibito fino al 31.05.2014).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 28/ 5/2014

PUPO MASSIMO

(SERRAPEDACE CALCIO 1986)

per entrata abusiva in campo e proteste. Lo stesso ritardava l'uscita dal campo mantenendo un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 7/ 5/2014

GRECO CANDIDO

(MENDICINO 1969)

per comportamento minaccioso nei confronti della panchina della società avversaria.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 30/ 4/2014

LEUZZI ANDREA

(BADOLATO)

per proteste a decisioni arbitrali.

MADEO GIUSEPPE

(JUVENILIA ALTO JONIO)

per proteste a decisioni arbitrali.

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 29/ 4/2014

MARAZZITA ANTONIO

(SCANDALE)

per atto di protesta nei confronti dell'arbitro.

A CARICO DI ALLENATORI**SQUALIFICA FINO AL 13/ 5/2014**

BARBUTO RAFFAELE (CASABONA CALCIO)

per avere rivolto frasi offensive e minacciose nei confronti di un giocatore avversario.

SQUALIFICA FINO AL 30/ 4/2014

D AMBROSIO CARMINE (SERRAPEDACE CALCIO 1986)

per protesta a decisioni arbitrali.

A CARICO ASSISTENTI ARBITRO**SQUALIFICA FINO AL 30/ 4/2014**

CONACE GIUSEPPE (ATLETICO MAIDA)

per proteste a decisioni arbitrali.

GATTUSO DANIELE CARMELO (SAN GIUSEPPE CALCIO)

per proteste a decisioni arbitrale.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE**

FONTANA FRANCESCO (MESORACA)

per comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro durante la gara.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

PIPERISSA CLAUDIO (BADOLATO)

BIZZANTINI DOMENICO

(PETRONA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAPOREALE LUIGI (BADOLATO)

BENINCASA GAETANO

(CASABONA CALCIO)

BARBERA ALESSANDRO (MESORACA)

MARRAZZO PASQUALE

(MESORACA)

CIRIACO BIAGIO (S.MARIA DEL CEDRO)

NAPOLI ALFONSO

(SAN CALOGERO)

CANINO GIUSEPPE (URIA 2000)

PESCE ALESSANDRO

(YOUNG BOYS CASSANO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO**SQUALIFICA PER DUE GARE**

RIGA DAVIDE (ATLETICO MAIDA)

perche colpiva con una testata un calciatore della società avversaria.

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE XI INFR

TERRANOVA ANDREA (ANTONIMINA)

MONTESANTO LEONARDO

(CARIATI)

MANCUSO RAFFAELE (REAL PIANE CRATI)

DE GRAZIA VALERIO FRANCES

(SCOMMETTENDO.IT FRONTI)

GIGLIOTTI MATTEO (TERINA)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE VIII INFR

REDA PILERIO (APRIGLIANO CALCIO)

PANTANO SALVATORE

(LAUREANESE)

LIOI PIERPAOLO (MENDICINO 1969)

NIGRO ANTONIO

(MIRTO CROSIA)

PALETTA CARMINE (NUOVA TORRE MELISSA)

MATARAZZO ANTONIO

(SCOMMETTENDO.IT FRONTI)

PESCE GIUSEPPE (YOUNG BOYS CASSANO)

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE IV INFR

PANGALLO PASQUALE	(BIANCHESE)	ROMANO MAXIMILLIAN	(CALCIO CITTANOVESE)
LARNE LUCA	(CONDOFURI 2009)	PESCATORE DANIELE	(MENDICINO 1969)
PRANTERA MICHELE	(MIRTO CROSIA)	MARAFIOTI MICHELANGELO	(NUOVA ROSARNESE)
CIRINOGRICCIA DANILO	(OLYMPIC ACRI)	PASCUZZO FRANCO	(OLYMPIC ACRI)
TEDESCO ANTONIO	(OLYMPIC ACRI)	DACRI MARIO	(PARENTI)
BIZZANTINI DOMENICO	(PETRONA)	GENTILE ANSELMOPIERPAOL	(PETRONA)
FONTANA FILIPPO	(SAN GIUSEPPE CALCIO)	LUCANTO VINCENZO	(SCANDALE)
PAPARA MARIO	(SERRAPEDACE CALCIO 1986)	OLIVA GIUSEPPE	(SPORTING TERRANOVA)
BAVARO ALESSANDRO	(STILESE A TASSONE)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (XII INFR)

CRUCITTI DANIELE	(AURORA REGGIO)	MERCURI FABIO	(NUOVA ROSARNESE)
LONDINO ELENIO	(PRO MESORACA)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (X INFR)

SCORDO ANTONIO	(CONDOFURI 2009)	STAINA ANDREA	(MENDICINO 1969)
RUBERTO CARMINE	(PRO MESORACA)	STAINO DAVIDE	(SERRAPEDACE CALCIO 1986)
PELLEGRINO ANTONIO	(SOFIOTA)	PIRILLO MARCELLO	(YOUNG BOYS CASSANO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (VII INFR)

RUGA LUIGI	(APRIGLIANO CALCIO)	BONSIGNORE DAVIDE	(ATLETICO MAIDA)
CONDEMI ENRICO	(BIVONGI PAZZANO)	PISANO ANTONIO	(BIVONGI PAZZANO)
FRANCHINO ANDREA	(JUVENILIA ALTO JONIO)	PANUCCI GIANMARCO	(MENDICINO 1969)
PALERMITI GIUSEPPE	(PALIZZI CALCIO)	VITERBO ANTONIO	(RAFFAELE NICASTRO)
PALERMO ANTONIO	(SCANDALE)	ANTONELLI ROBERTO	(SERRESE)
NICOLETTI GIUSEPPE	(URIA 2000)		

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (III INFR)

ROMANO CARMINEGIUSEPPE	(ANTONIMINA)	PILO SAVERIO	(ATLETICO MAIDA)
POSTORINO ANTONINO	(AURORA REGGIO)	CAPOREALE DOMENICO	(BADOLATO)
OSSO FABRIZIO	(CAMPORA CALCIO)	COVELLO ANTONIO	(CASABONA CALCIO)
IOZZO ANTONIO	(CHIARAVALLE CALCIO)	LEVATO ANDREA	(CHIARAVALLE CALCIO)
CIRIACO ROCCO	(JUVENILIA ALTO JONIO)	MAZZOTTA LORENZO	(LAUREANESE)
GALLO VINCENZO	(NUOVA ROSARNESE)	LETO ANTONIO GAETANO	(NUOVA TORRE MELISSA)
MANCUSO DANILO	(PARENTI)	GIULIANO SIMONE	(PRASAR)
STATTI ARMANDO	(PRO MESORACA)	RODRIGUEZ JHONATHAN	(S.AGATA D ESARO)
MALUCCIO FABIO	(SAN CALOGERO)	VALENTE NICOLA	(SERRESE)
LAVORATO CRISTIAN	(SOFIOTA)	STAMATI LUCA	(SPORTING TERRANOVA)
LIA FRANCESCO	(STILESE A TASSONE)	SPANO GIANLUCA	(STILESE A TASSONE)
CUDA VALERIO	(TERINA)	GIUGGIOLONI MARIANOFAUSTO	(TERINA)
GRANDINETTI GIUSEPPE	(TERINA)	SCARANO ADELMO	(YOUNG BOYS CASSANO)

Le ammende irrogate dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 01/05/2014.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 131/A

DECADENZA DALLA AFFILIAZIONE

Il Presidente Federale,

- rilevato che le Società, riportate negli elenchi allegati sub 1) e sub 2), sono inattive;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 88/A del 20 novembre 2013, con il quale è stata data comunicazione ai sodalizi interessati dell'avvio del procedimento preordinato all'adozione del provvedimento di decadenza dalla affiliazione alla F.I.G.C.;
- considerato che, ad oggi, nessuna delle suddette Società ha fatto pervenire proprie memorie, deduzioni e/o documenti;
- visto l'art.16 delle N.O.I.F.

d e l i b e r a

la decadenza dall'affiliazione per inattività delle Società riportate negli elenchi allegati sub 1) e sub 2).

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 APRILE 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

C.R. ABRUZZO

913091	VALLE NORA	916093	F.LLI BETTI CALCIO A 5
600560	VILLALFONSINA 2000	916240	VILLA MARTELLI C5
51130	SULMONA	917161	REAL ORTONA CALCIO
600716	ANTINUM	917727	COALPI SOCCER CHIETI
600768	CALCIO ATELETA	919241	DAVIDE BUCCI
600811	CAPESTRANO	919244	CRECCHIO
913941	FONTE AVIGNONE	919333	ALL STARS BUCCHIANICO
914074	SELVA	919688	SPORTING ATLETICO 89
915746	MICRON CALCIO A 5	73401	COSMOS PE78 DINAMOPESCARA
915880	CRISTAL CALCIO A 5	77716	CAPPELLE SUL TAVO
917481	SPORTING CLUB SAN MARTINO	600777	CENTERBA TORO TOCCO
917753	OLIMPIA CALCIO A 5	913943	GIRLS ANGOLANA
917950	LE ROCCHIE FUTSAL	914102	AUDACEPESCARA 1999
919209	UNITED CERCHIO	916301	SPOLTRE CALCIO
921197	CAMPO DI GIOVE	917459	SPELTA 5
64425	TARANTA PELIGNA	919097	REAL MONTESILVANO C5
600131	BOMBA	919453	SAN PELLEGRINO
600545	POLLUTRI 95	921158	CORAZZATA BISMARCK
600707	CUPELLO 2003	916296	CORROPOLI
914268	MONTENERODOMO	917508	REAL NOTARESCO
915688	FABIO POLIDORO	919007	REAL MONTORIO 96
915897	MESSER MARINO	920995	SPORTING TERAMO 1913
916045	SANTA FILOMENA		
921136	VIRTUS CANZANO		

Le dichiarazioni di inattività relative alle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Abruzzo, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 45 del 06.03.2008	C.U. n. 9 del 4.09.2008
C.U. n. 52 del 17.04.2008	C.U. n. 10 del 11.09.2008
C.U. n. 1 del 3.07.2008	C.U. n. 14 del 25.09.2008
C.U. n. 2 del 10.07.2008	C.U. n. 15 del 2.10.2008
C.U. n. 4 del 24.07.2008	C.U. n. 17 del 9.10.2008
C.U. n. 5 del 1.08.2008	C.U. n. 21 del 30.10.2008
C.U. n. 6 del 7.08.2008	C.U. n. 53 del 19.03.2009
C.U. n. 7 del 21.08.2008	C.U. n. 63 del 30.04.2009
C.U. n. 8 del 28.08.2008	

C.R. CALABRIA

915679	COSENZA S.R.L.	916407	BIANCOROSSO GIMIGLIANO
69576	AMATORI SANTAMARIA	916500	GIOVANILE MAIDESE
75777	NUOVA FAGNANO	919473	UNITED SELLIA
610671	COSENZA CALCIO S.P.A.	610540	PRESILANA
913265	REAL IAGO	610626	SANTA SEVERINA
913477	MANGONE	913284	PALLAGORESE CALCIO
916398	ALTO JONIO	913552	CLARA COSTRUZIONI ALTILIA
916457	ROGLIANO 2001	916903	NEW TEAM CIRO'
916626	ET SERVICE CALCIO A 5	912561	NUOVA PRIMULA ANOIA
918073	FISCHIA CALCIO SCALEA	913442	LUIGI MONTI POLISTENA
918087	S.VINCENZO C5	913479	GIOVANILE VARAPODIO
918406	SAN LORENZO DEL VALLO	916730	FREE TIME S.ANTONIO
918696	CAMIGLIATELLO SILANO	918069	NUOVO CALCIO SAMBATELLO
919502	MARANO PRINCIPATO	918071	SAN ROBERTO
610648	BRUZIA SOVERIA	918222	PLATTI
913256	REAL MIGLIERINA	918404	NUOVA SOLANESE
913289	MATTIA PRETI TAVERNA C5	919912	ANOIA
913348	REAL DECOLLATURA 03	81458	ZUNGRESE
914842	MONTAURIO	610117	NUOVA JOPPOLESE

610575 POLIA CALCIO
 915565 SAN COSTANTINO
 916501 ATLETICO NAPITIA 2005
 918302 SAN GIOVANNI
 61756 ROSSANESE 1909 A.S.D.
 76282 NUOVA POLISPORTIVA TARSIA
 81680 SAN FRANCESCO CALCIO
 206077 SMILE
 610066 LA PERLA DELL'ALTO JONIO
 610104 ZUMPANO
 610133 DORIA
 610171 GUARDIA
 610191 MALVITO CLUB 96
 610318 A.G.S. ROSSANO SPORT
 610411 ROMUALDO MONTAGNA
 610675 MALITO
 610683 SANDEMETRESE
 914084 REAL POPILIA
 914885 REAL ROGES CALCIO A 5
 916684 MARCELLINA
 918159 SARACENA
 918338 SENIORES ACRI
 919633 EDIL CANTELMO CARIATI
 919881 CASALI C5 ROBERTA LANZINO
 920322 T. ROSIGNOLI
 73159 MAC 3
 79021 ZAGARISE
 610162 CATANZARO CALCIO A CINQUE
 610170 NUOVA IMPERIALE CARDINALE
 610180 GIROPACO

610201 PANAREA CATANZARO SOCCER
 610285 FRONTI
 610728 EAGLES FIVE SOCCER
 916458 SOCCER S.ELIA 2005
 916654 MONTEDORO
 917483 FEROLETO JEVOLI
 919439 AVIS NOCERA CALCIO
 919781 ATLETICO LAMEZIA CALCIO
 920205 REAL BADOLATO
 610269 ROYAL FIN CALCIO A 5
 918427 CASTEL SILANO
 920186 KORE CALCIO A 5 FEMMINILE
 80655 REGGIO CALCIO A 5
 610374 PROLOCO MELICUCCA
 912396 INTERLOCRIDE
 610679 MELICUCCHESI A.S.D.
 916212 RIONE SAN FILI CALCIO
 918307 MESSIGNADESE
 918310 ORATORIO S.MARIA POZZO
 918395 SAN FERDINANDO A.S.D.
 918516 PRATER CALCIO A 5
 919662 SARACINELLO
 919917 DIEGO SURACI PELLARO
 916557 DOLCIARIA MONARDO SORIANO
 916586 CALIMERA CALCIO
 918223 SCICONIDONI
 918224 MURAT PIZZO
 919854 REAL PERNOCCARI
 920206 SPILINGA

Le dichiarazioni di inattività delle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Calabria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 152 del 28.06.2006
 C.U. n. 10 del 2.08.2007
 C.U. n. 29 del 25.09.2007
 C.U. n. 40 del 19.10.2007
 C.U. n. 42 del 24.10.2007
 C.U. n. 45 del 30.10.2007
 C.U. n. 61 del 23.11.2007
 C.U. n. 5 del 18.07.2008
 C.U. n. 7 del 22.08.2008
 C.U. n. 9 del 29.07.2008

C.U. n. 27 del 22.09.2008
 C.U. n. 37 del 15.10.2008
 C.U. n. 42 del 23.10.2008
 C.U. n. 47 del 28.10.2008
 C.U. n. 54 del 11.11.2008
 C.U. n. 59 del 20.11.2008
 C.U. n. 86 del 22.01.2009
 C.U. n. 88 del 23.01.2009
 C.U. n. 371 del 28.01.2009 (Div.Naz.C5)

C.R. CAMPANIA

82293 FORIO CALCIO A5
 74219 CESINALI CALCIO
 76174 DEPORTIVO SOLOFRA
 78307 CARDITO
 620204 DINAMO MONTEMARANO
 620209 TREVICO
 620385 MERCOGLIANO
 621020 SPORTING VENTICANO
 621176 ROYAL CALCIO CALIANO 03
 913483 S. FELICE CAPRIGLIA
 915001 SPORTING CASALBORE ONLUS
 915189 DOTOLO
 916328 G.M.F. ALPINOLA
 916534 BORGO PIETRA
 916576 HYRIA
 916601 FIVE SOCCER CASTELFRANCI

916674 LA SEGRETISSIMA
 81362 REAL SGL SANNIO
 81367 NUOVA POLISP.TITERNO
 620051 FONDATORI
 620266 PANNARANO
 620452 S.CROCE DEL SANNIO
 620557 CAUDIUM CINQUE
 620976 ALVIGNANELLO
 621104 CASALE MACCABEI
 621237 OLMERI CLUB 2000
 916393 VIRTUS CALCIO A5BENEVENTO
 916823 TORRECUSO FIVE SOCCER
 918561 LE SANNITE CALCIO A 5
 918575 FEMMINILE CUSANO C5
 920241 TORREPALAZZO
 620135 VILLA DI BRIANO

SOCIETA' DI SETTORE GIOVANILE

C.R. ABRUZZO

600703	PIANA DEL CAVALIERE	918413	STRAPAESANA CALCIO
913404	IPSSAR ROCCARASO	918414	GIOVANI DELFINI
917584	ATLETICO L'AQUILA	920221	ATLETICO PIANELLA JUNIOR
918034	VALLELONGA	912451	VIRTUS CANZANO
600702	FARA SAN MARTINO	915669	GIOVANILE MOSCIANO CALCIO
914672	FUTSAL CHIETI	918633	REAL CORROPOLI
918304	GIOVANNI DI PAOLO	600562	PSF SULMONA 2000
920395	GUIDO BIONDI VASTO	918336	REAL FUTSAL
70063	CIRCUS CALCIO		

Le dichiarazioni di inattività delle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Abruzzo, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 52 del 17.04.2008

C.U. n. 21 del 30.10.2008

C.U. n. 63 del 19.06.2008

C.U. n. 2 del 10.07.2008

C.R. CALABRIA

911876	A.SCHIFINO	910129	CALCIO AMARANTO 1995
912743	FRANCESCO SPINA	910550	HOLLY 92
914804	OMAR	911415	ACCADEMIA DELLO SPORT
916948	MONTALTESE	911686	POLISPORTIVA STADIO
916980	REAL FIRMO	911802	NUOVA SCILLESE
918271	SOCCER GREEN	912635	GIOVANILE PELLARO
918275	SAN NICOLA LATTARICO	913635	P.G. FRASSATI
918386	REAL SANTO IANNI	913660	BENJI
920410	MONTALTO	913769	S.M.S CARLO LEVI
77779	S.MANGO	914558	COMPRENSORIO ASPROMONTANO
80051	CARLOPOLI	915211	BAGNARA GIOVANILE
200060	DON MELLANO	915302	GIOVANILE RIZZICONESSE
205268	FEUDOTTO	916623	JUVENIS BIANCO
206062	GIOVANILE LAMEZIA TERME	916971	BRUTIUM S.MARTINO
911267	GIOVANILE ALMA MATER 98	918551	FOOTBALL ACCADEMY
610395	SILA PICCOLA TAVERNA	918569	LA NOSTRA VALLE
911821	REAL LAMEZIA	918689	CHITTI CITTANOVA
610615	GASPERINA	918690	COMPRENSORIO JONIO 2007
912790	LIDO DI SQUILLACE	919462	INTER F.C. BOCALE
913007	REAL SORBO	920170	RICREATIVO CALCIO BOKALE
918023	FOLGORE	911278	CITTA' DI BRIATICO
918140	SPORTING CLUB PALANCA	911823	PRO LOCO FILOGASO
912518	NUOVA GIOVANILE PAPANICE	913487	ARENESE
913625	REAL CIRO MARINA	916702	ASI SORIANO
916072	ANTICO BORGO SPORTING	917014	ITACA
918456	CARPE DIEM	918273	JUVENTUTE TROPEA
610094	RIONALE MODENA	912005	LAINO CALCIO

Le dichiarazioni di inattività delle società suindicate sono state pubblicate sui Comunicati Ufficiali del Comitato Regionale Calabria, se non diversamente segnalato, di seguito elencati:

C.U. n. 53 del 26.06.2008

C.U. n. 4 del 22.09.2008

C.R. CAMPANIA

910788	SPERONE	620880	IRPINIA ROSA
911925	PRO CALCIO AVELLINO	916930	IRPINIA CIASCHINI



Roma, 14 aprile 2014
Protocollo: 4225/CT/MC/sc

Ai Presidenti dei Comitati L.N.D.
Alla Divisione Calcio a Cinque
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
LORO SEDI

CIRCOLARE N°52

Oggetto: Trattamento tributario delle indennità chilometriche ai dilettanti –

Con la Risoluzione n. 38/E dell'11 aprile 2014, l'Agenzia delle entrate si è espressa in merito al trattamento tributario da riservare, in capo al percettore, alle indennità chilometriche erogate dalle società e associazioni sportive dilettantistiche ai sensi degli artt. 67 e 69, comma 1, lett. m), del TUIR.

Il chiarimento è stato sollecitato da questa L.N.D. a seguito della interpretazione data da alcuni uffici periferici della stessa Agenzia che ritengono che le indennità in parola, similmente a quanto previsto per le indennità erogate nell'ambito dei redditi di lavoro subordinato, assimilato o autonomo, non vanno riconosciute per il tragitto dal luogo di residenza o di dimora abituale del percettore a quello in cui lo stesso presta la propria attività sportiva dilettantistica. Da ciò consegue che le medesime indennità devono essere considerate insieme ai premi, compensi e rimborsi spese forfettari di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, e disciplinate dal secondo comma del successivo art. 69, nonché dalla legge n. 133 del 1999 e successive modificazioni (esenzione fino a € 7.500, ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 23% per i successivi € 20.158 e ritenuta a titolo d'acconto per gli importi successivi).

Discende, anche, secondo l'interpretazione dei predetti uffici dell'Agenzia che, non essendo state assoggettate a ritenuta, ove dovuta, le indennità in argomento non possono essere considerate deducibili ai fini della determinazione del reddito delle associazioni e società sportive dilettantistiche eroganti, le quali ultime, inoltre, in quanto sostituiti d'imposta, sono chiamate a rispondere dell'omissione della ritenuta.

Questa Lega ha, invece, sostenuto la tesi che, a differenza delle altre tipologie di redditi, quelli considerati dagli artt. 67, comma 1, lett. m), e 69 del TUIR sono classificati, *ex lege*, “**redditi diversi**” e che, *diversamente* dai rimborsi afferenti gli altri redditi di cui sopra, i rimborsi spese documentati erogati ai “dilettanti”, tra i quali sono state da sempre ricondotte le indennità chilometriche (vedasi la Circolare n. 27 del 3 luglio 1986 del Ministero delle finanze), sono assoggettati ad un particolare e “**diverso**” trattamento e non concorrono alla determinazione del reddito del percipiente ai sensi del secondo periodo del secondo comma dell'art.69 del TUIR.

Con la Risoluzione n. 38/E dell'11 aprile 2014, che si allega, per conoscenza, in calce, l'Agenzia, riconoscendo con estrema correttezza la validità della tesi sostenuta dalla Lega Nazionale Dilettanti, ha espresso l'avviso, peraltro già a suo tempo evidenziato nella predetta Circolare n. 27/1986, che le indennità in parola non sono imponibili limitatamente a quelle sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale di residenza o dimora abituale del percipiente.

Ne consegue che l'indennità chilometrica corrisposta al “dilettante” per il tragitto dal luogo di residenza o di dimora abituale dello stesso fino al luogo ove è chiamato a rendere la prestazione sportiva (sede della società, campo di allenamento, campo di gara, eventuale gara in trasferta), non concorre alla determinazione del reddito del percipiente ai sensi dell'art. 69, secondo comma, secondo periodo, del TUIR, e, pertanto, non va assoggettata ad alcuna ritenuta, mentre all'eventuale indennità per percorsi nell'ambito del territorio comunale in cui il percettore ha la residenza o la dimora abituale non è applicabile la predetta disposizione recata dall'art. 69, e, pertanto, questa va ricondotta tra i compensi, premi, rimborsi forfettari disciplinati dagli artt. 67, comma 1, lett. m), e 69, secondo comma, primo periodo, del TUIR, nonché dalla legge n. 133/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

E' appena il caso di rilevare che le indennità in argomento sono da considerarsi deducibili ai fini della determinazione del reddito della società/associazione sportiva dilettantistica erogante.

L'Agenzia delle entrate ha, comunque, precisato che le indennità chilometriche, per rientrate tra le spese documentate non assoggettate a tassazione, non possono essere forfettarie, ma devono essere necessariamente qualificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall'ACI.

Ovviamente, è da ritenere che, nel caso in cui gli importi erogati siano superiori a quelli previsti dalle tabelle ACI, debba essere fatto salvo, ai fini fiscali, l'importo calcolato secondo le tabelle stesse e soltanto alla parte eccedente potrebbe tornare applicabile la disciplina relativa ai compensi, premi, ecc., di cui all'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR.

Un diverso comportamento da parte degli Uffici dell'Agenzia delle entrate sarebbe oltremodo iniquo e penalizzante.

Si invitano i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti in indirizzo di darne puntuale e sollecita informativa alle proprie Società affiliate mediante pubblicazione sui rispettivi Comunicati Ufficiali.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio

RISOLUZIONE N. 38/E

Direzione Centrale Normativa

Roma, 11 aprile 2014

OGGETTO: Attività sportive dilettantistiche - Indennità chilometriche - Articoli 67, comma 1, lett. m), e 69, comma 2, del TUIR

Sono pervenute richieste di chiarimenti in relazione al trattamento tributario da riservare in capo al percettore alle indennità chilometriche erogate nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche.

Preliminarmente si osserva che, a differenza degli sportivi professionisti le cui prestazioni, regolate dalla legge 23 marzo 1981, n. 91, costituiscono oggetto di un contratto di lavoro dipendente o, in taluni casi, di lavoro autonomo, non esiste una compiuta disciplina civilistica relativa all'attività degli sportivi dilettanti.

Il legislatore fiscale ha ricompreso le somme percepite per l'esercizio diretto dell'attività sportiva dilettantistica nella categoria dei "redditi diversi".

In particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, qualifica redditi diversi, *"le indennità di trasferta, i rimborsi forfetari di spesa, i premi e i compensi erogati ... nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto. Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche;"*.

Per la determinazione del reddito imponibile, il successivo articolo 69, comma 2, del TUIR prevede un regime di favore, statuendo che *"Le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale."*

Le indennità chilometriche possono considerarsi quali rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal soggetto interessato per raggiungere il luogo di esercizio dell'attività mediante un proprio mezzo di trasporto.

Dette indennità chilometriche, in base alla norma da ultimo richiamata, non concorrono a formare il reddito se le spese sono documentate e sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.

Diversamente, se le prestazioni sono effettuate all'interno del territorio

comunale o, comunque, se le spese non sono documentate, le indennità chilometriche non concorrono alla formazione del reddito fino alla franchigia di euro 7.500, da calcolare considerando anche le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi percepiti.

Le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall'ACI.

Per quanto concerne le condizioni per considerare la prestazione effettuata fuori del territorio comunale, si ritiene possa essere confermato l'orientamento assunto dal Ministero delle finanze con circolare n. 27 del 3 luglio 1986 in relazione all'applicazione della legge 25 marzo 1986, n. 80 (*Trattamento tributario dei proventi derivanti dall'esercizio di attività sportive dilettantistiche*), secondo cui il territorio comunale di riferimento è quello ove risiede o ha la dimora abituale il soggetto interessato che percepisce l'indennità chilometrica.

Per l'aspetto oggettivo di interesse in questa sede, infatti, l'attuale formulazione delle disposizioni richiamate, derivata dalle modifiche apportate dal comma 1 dell'art. 37 della legge n. 342 del 2000 al trattamento tributario delle attività sportive dilettantistiche, non appare divergere sostanzialmente da quanto statuito dalla citata legge n. 80 del 1986. Quest'ultima legge all'art. 1, comma 1, enucleava tra i componenti di reddito *"Le indennità di trasferta, al netto delle relative spese di vitto, alloggio e di viaggio documentate o delle indennità chilometriche, e i rimborsi forfetari di spese, corrisposti ai soggetti che svolgono attività sportiva dilettantistica"*, non prevedendo il riferimento espresso al territorio comunale.

Al riguardo, il Ministero delle finanze con la citata circolare n. 27 del 1986, cui si rinvia per approfondimenti, ritenendo che la nozione di trasferta contenesse un implicito riferimento al comune di residenza, ebbe a precisare che le spese di vitto, di alloggio e di viaggio documentate e la indennità chilometrica vanno considerate ai fini della non imponibilità se connesse ad una trasferta fuori del comune di residenza del percipiente.

La predetta circolare n. 27 del 1986 è stata richiamata nella risoluzione 4 maggio 1996, n. 65, avente ad oggetto il medesimo argomento, e soprattutto, è stata confermata, unitamente a quest'ultima risoluzione, dalla circolare n. 326 del 1997, con la quale sono stati forniti chiarimenti in materia di redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Si ritiene che l'attuale formulazione dell'art. 69, comma 2, del TUIR, in considerazione della non configurabilità di un rapporto di lavoro nell'attività sportiva dilettantistica e del favore con cui era stato disciplinato il relativo trattamento tributario nell'ambito dei redditi diversi, confermi il predetto orientamento, diretto a considerare non imponibili i rimborsi di spese documentate, comprese le indennità chilometriche, limitatamente a quelle sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale del percipiente. Non assume, invece, rilevanza a tale fine la sede dell'organismo erogatore.

Pertanto, le successive novità legislative che hanno direttamente

interessato l'art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR, ne hanno meglio precisato le attività e i soggetti cui è applicabile la disciplina in esame, ma non hanno riguardato l'aspetto della determinazione dell'imponibile, oggetto di questa nota.

Quanto precede vale nel presupposto che l'attività svolta sia effettivamente riconducibile all'articolo 67, comma 1, lett. m), e non sia riscontrabile l'esistenza di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, nel qual ultimo caso si applicherebbero le diverse regole previste per le rispettive categorie reddituali.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE CENTRALE